

Il decreto fiscale, atteso oggi in G.U., non è coordinato con le norme in vigore

## *Il Patent box in corto circuito sul nuovo regime sugli accordi*

Corto-circuito del decreto fiscale sul nuovo regime di patent box: le società in fase di sottoscrizione dell'accordo patent box potrebbero trovarsi costrette ad adottare il nuovo regime previsto dal decreto fiscale approvato dal consiglio dei ministri dello scorso 15 ottobre nonostante la stessa norma preveda la facoltà per tali società di scegliere tra il vecchio e il nuovo regime.

Il comma 7 dell'articolo 6 del decreto approvato dal consiglio dei ministri venerdì 15 ottobre (si veda *ItaliaOggi* del 16/10/21) e che sarà pubblicato oggi in *Gazzetta Ufficiale*, prevede che i soggetti che hanno presentato un'istanza di rinnovo dei termini dell'accordo già sottoscritto e che non avendo ancora sottoscritto un accordo possono aderire al regime agevolativo comunicando la volontà di rinunciare alla procedura rinnovo secondo le modalità che saranno stabilite con uno specifico provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il problema sorge per quei soggetti che abbiano presentato un'istanza di accordo ma non l'hanno ancora sottoscritto e conseguentemente non possono formalmente chiederne il rinnovo. Il caso non è così raro in quanto per un numero rilevante di istanze presentate negli anni scorsi, l'Agenzia delle entrate e i contribuenti non hanno ancora sottoscritto un accordo.

Non mancano anche situazioni «limite», in cui istanze presentate nel

corso 2016, con periodo di validità di 5 anni che quindi si è concluso il 31 dicembre 2020, non sono ancora giunte a conclusione, nonostante la validità di tali accordi sia già spirata. Nei casi appena descritti, se l'accordo tra amministrazione finanziaria e contribuente si fosse concluso in tempi ragionevoli, allora tali soggetti avrebbero già presentato istanza di rinnovo e, quindi, potrebbero chiedere di adottare il vecchio regime per i periodi d'imposta dal 2021 al 2025.

Tuttavia, in concreto e stante l'assenza di un accordo concluso, tali società non potranno formalmente presentare istanza di rinnovo e dovranno aderire al nuovo regime ai sensi del comma 8 dell'articolo 7, che prevede l'applicazione del nuovo regime per le opzioni esercitate a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo regime.

A parità di data di presentazione dell'istanza di patent box, questa situazione avrà esiti paradossali, creando una disparità di trattamento tra chi avrà concluso l'accordo e chi ancora non l'ha sottoscritto.

Da segnalare anche la situazione di chi ha presentato un'istanza di rinnovo, a seguito un accordo con validità fino al 31 dicembre 2021. Ai sensi del comma 9 anche questi soggetti possono decidere di rimanere nel vecchio regime ma, se non ha esercitato ancora l'opzione (avrebbe la possibilità di farlo entro il 30 novembre 2021), la stes-

sa opzione potrebbe far scattare in automatico il nuovo regime ai sensi del comma 7.

Un ulteriore problema riguarda quei soggetti che in questi anni hanno usufruito dell'agevolazione in via autonoma (cosiddetta autoliquidazione) e che quindi presentavano l'opzione per aderire al regime annualmente in dichiarazione dei redditi.

Con ogni probabilità, tali soggetti non hanno ancora presentato l'opzione per il 2020, avendo tempo per procedere tramite modello fiscale fino al 30 novembre del 2021, mentre per l'anno d'imposta 2021 provvederanno alla trasmissione dell'opzione in parola solo nel corso del 2022.

Ai sensi del citato comma 8 dell'articolo 7 del decreto fiscale, questi contribuenti rischiano di dover applicare il nuovo regime retroattivamente anche al periodo 2020, perché l'opzione contenuta nella dichiarazione fiscale di quest'anno risulterà esercitata solo successivamente all'entrata in vigore del decreto.

In definitiva, il nuovo regime di Patent Box, rappresenta sicuramente un'opportunità per le aziende che potranno usufruire dell'agevolazione anche per i marchi, Ocse permettendo, ma il testo del decreto presenta delle incoerenze che dovrebbero essere risolte, almeno in parte, già in fase di conversione

**Francesco Spurio**

— © Riproduzione riservata — ■